

FOGLIO INFORMATIVO

ContoInCrevall – CONTO DEPOSITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CREDITO VALTELLINESE
Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140

Telefono: 0342.522.111
Telefax: 0342.522.700
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S
Internet: www.creval.it
Email: creval@creval.it
PEC: segreteria generale cv@pec.creval.it

Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216
Capogruppo del "Gruppo bancario Credito Valtellinese"
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È CONTOINCREVAL – CONTO DEPOSITO

ContoInCrevall – Conto Deposito è un contratto riservato ai consumatori residenti in Italia con il quale il cliente deposita presso la Banca, per il lasso di tempo concordato e per un ammontare compreso tra i limiti minimo e massimo indicati nelle Condizioni Economiche, una somma di denaro, che la Banca si obbliga a restituire, alla scadenza su richiesta del cliente, maggiorata degli interessi pattuiti.

Il contratto si perfeziona mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza: in particolare, il Cliente può richiedere l'attivazione del rapporto solo connettendosi al sito internet www.contoincreval.it, dove, dopo aver fornito una serie di informazioni preliminari, riceverà all'indirizzo e-mail che avrà indicato, tutte le istruzioni operative necessarie per addivenire alla stipula del contratto.

Il Cliente dovrà, a questo punto, effettuare, da un conto corrente allo stesso intestato, un bonifico di importo pari a un Euro (c.d. "bonifico di riconoscimento"), sul conto corrente che la Banca gli avrà indicato nella predetta comunicazione, avendo cura di inserire nella causale il codice ID assegnatogli. Alla ricezione del predetto bonifico, la Banca provvederà a spedire al Cliente, a mezzo posta, la documentazione contrattuale in formato cartaceo, comprensiva di una copia sottoscritta dalla Banca - che il Cliente dovrà trattenere - e di una copia che dovrà, invece, essere firmata dal Cliente e restituita alla Banca, sempre a mezzo posta.

Il contratto potrà intendersi concluso solo nel momento in cui la Banca avrà comunicato, tramite e-mail, al Cliente di aver ricevuto le copie di propria spettanza del contratto. La restituzione alla Banca del contratto firmato e l'effettuazione del bonifico di importo sufficiente al raggiungimento della somma minima prestabilita devono essere integralmente eseguite dal Cliente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da parte della Banca. In caso contrario, l'intero iter di richiesta verrà annullato e la somma di un Euro, oggetto del bonifico di riconoscimento, verrà restituita dalla Banca sul medesimo conto da cui è stato effettuato il bonifico di riconoscimento.

Solo a far data dal deposito della somma minima concordata, inizierà a decorrere il periodo temporale, c.d. "di vincolo" previsto per il rapporto e si produrranno gli interessi sulla somma depositata alle specifiche condizioni pattuite.

Nella fase di "vincolo" del rapporto, il Cliente può effettuare ulteriori versamenti, purché l'importo depositato non superi l'ammontare massimo prestabilito nelle condizioni economiche.

I versamenti su ContoInCrevall – Conto Deposito possono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite bonifico proveniente da un conto corrente in essere presso una Banca non appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese e recante la medesima intestazione del ContoInCrevall – Conto Deposito. Nessun'altra operazione è consentita al Cliente su ContoInCrevall – Conto Deposito.

Alla scadenza del periodo di "vincolo", il contratto di deposito diventa a tempo indeterminato: sullo stesso si producono interessi al tasso prestabilito e il Cliente può in qualsiasi momento chiedere la restituzione della somma depositata, maggiorata degli interessi maturati, mediante comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo "Banca Credito Valtellinese S.p.A., c/o Servizio Clienti ContoInCrevall, Piazza Garibaldi n.3, 23100 Sondrio (SO)". La richiesta di restituzione avrà ad oggetto l'intera somma, non essendo ammessi prelievi parziali e comporterà la chiusura del rapporto.

ContoInCrevall – Conto Deposito presuppone che il Cliente abbia in essere anche il contratto Banc@perta – Servizi bancari via internet, al cui foglio informativo si rinvia per maggiori dettagli, per effettuare operazioni consultative, quali la presa visione delle comunicazioni periodiche, la verifica del saldo e della liquidazione degli interessi.

Il Cliente non può essere titolare di più di cinque rapporti di ContoInCrevall – Conto Deposito.

Il prodotto è destinato in particolare ai risparmiatori che dispongono di una somma certa di denaro per una durata temporale definita che non vogliono assumersi i rischi di oscillazione dei tassi di mercato.

ContoInCrevAl – Conto Deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, la somma depositata. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 euro. Le informazioni di base sulla protezione dei depositi sono reperibili nel modulo "Informativa sulla tutela dei depositi", consegnato dalla banca prima della conclusione del contratto di deposito e disponibile sul sito www.creval.it nella sezione "Trasparenza". Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra gli altri:

- i depositi di importo superiore a 100.000 euro (ad eccezione dei depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione, per i nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Autoriciclaggio) del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater (Confisca) del codice penale;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Maggiori informazioni in merito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e alla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono reperibili all'indirizzo www.fitd.it.

La predetta tutela, nei limiti dell'importo indicato pari a 100.000 euro, si applica anche nel caso di bail-in, misura di risoluzione prevista – nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca – dalla Direttiva 2014/59/UE- recepita in Italia con i d. lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015- che ha introdotto un sistema armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi di banche e imprese di investimento. In base a tale strumento, le eventuali perdite della banca vengono ripartite secondo la logica per cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi le sostiene prima degli altri secondo il seguente ordine gerarchico previsto dalla legge: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Ulteriori rischi sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ad eccezione del tasso di interesse, e contrattuali del rapporto

CONDIZIONI ECONOMICHE E OPERATIVE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO CONFERITO	minimo 5.000 euro massimo 200.000 euro
DURATA MESI	12/24 mesi
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE al lordo della ritenuta fiscale	0,25 %
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE APPLICATO NEL PERIODO DI VINCOLO al lordo della ritenuta fiscale:	
<input type="checkbox"/> in caso di durata vincolo pari a 12 mesi: tasso fisso, pari a	0,50 %
<input type="checkbox"/> in caso di durata vincolo pari a 24 mesi: tasso fisso, pari a	0,90% per nuovi conferimenti 0,80% per rinnovi
RITENUTA FISCALE: secondo la normativa pro-tempore vigente consultabile sul sito www.creval.it alla sezione Trasparenza	
PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA decurtazione percentuale dell'importo conferito nel periodo di vigenza del vincolo fino alla concorrenza massima degli interessi liquidati	1,00 %
PRDODUZIONE E INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE E ALTRE COMUNICAZIONI DI LEGGE:	
-modalità elettronica	€ 0,00
-modalità cartacea – recupero spese sostenute attualmente pari a per posta ordinaria	€ 1,20
IMPOSTA DI BOLLO: secondo la normativa pro-tempore vigente consultabile sul sito www.creval.it alla sezione Trasparenza	

CONDIZIONI OPERATIVE

PERIODICITA' DELLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI	trimestrale
LIQUIDAZIONE INTERESSI (capitalizzati nel prodotto)	trimestrale
MODALITA' DI INSTRADAMENTO DELLA CORRISPONDENZA	post@inlinea

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

Recesso, estinzione anticipata e tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente, in qualità di consumatore, ha la facoltà di recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data della comunicazione della Banca di conferma di attivazione del rapporto. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo "Banca Credito Valtellinese S.p.A., c/o Servizio Clienti ContoInCreval, Piazza Garibaldi n. 3, 23100 Sondrio (SO)".

Fermo quanto sopra, il Cliente, nel periodo di vincolo del deposito, può chiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del Deposito dandone comunicazione scritta alla Banca, da inviare mediante lettera raccomandata all'indirizzo "Banca Credito Valtellinese S.p.A., c/o Servizio Clienti ContoInCreval, Piazza Garibaldi n. 3 23100 Sondrio (SO)". In tale caso, il capitale verrà restituito dalla Banca applicando allo stesso una decurtazione pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivamente versato dal Cliente sul deposito, fino alla concorrenza massima degli interessi liquidati.

La Banca può chiedere l'estinzione anticipata del contratto solo in presenza di un giustificato motivo collegato a eventi imprevedibili e imprevedibili relativi alla sfera del Cliente e sconosciuti alla Banca al momento della sottoscrizione del contratto. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento e di estinzione anticipata nel periodo di vigenza del vincolo, il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese, con preavviso di 3 (tre)giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo "Banca Credito Valtellinese S.p.A., c/o Servizio Clienti ContoInCreval, Piazza Garibaldi n. 3, 23100 Sondrio (SO)" così come la Banca, al di fuori del diritto di estinzione anticipata nel periodo di vigenza del vincolo, può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 3 (tre) giorni.

La Banca procede alla chiusura del deposito in tempi brevi e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente di voler recedere dal contratto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Credito Valtellinese S.p.A. Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, o tramite PEC creval@pec.creval.it o a mezzo fax al n. 0342522137), che risponde entro trenta giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti".

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Ove si intenda far ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:

- alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF secondo le modalità sopra indicate.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere con la Banca in dipendenza del rapporto ContoInCreval – Conto Deposito, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente hanno luogo in lingua italiana.

Tasso di interesse:

tasso concordato alla sottoscrizione del contratto.

Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di Legge:

spese per l'invio del rendiconto o delle altre comunicazioni di legge.

Capitalizzazione degli interessi:

una volta accreditati, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

Tecniche di comunicazione a distanza:

tecniche di contatto con la clientela che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca, che possono essere utilizzate anche per la conclusione del contratto.